



**SARDEGNA  
RICERCHE**

**Cod. 55\_12**

**Servizio di Assistenza Tecnica e supporto per l'organizzazione della divulgazione dell'informazione e della cultura scientifica e tecnologica**

**FAQ 1 del 31 ottobre 2012**

**Domanda n. 1**

Quale deve essere l'importo complessivo del fatturato relativo ai servizi analoghi? L'importo complessivo dei servizi analoghi dichiarati deve essere almeno pari all'importo a base d'asta?

**Risposta alla domanda n. 1**

Nel bando di gara non è richiesto alcun fatturato e pertanto non è richiesto uno specifico importo né con riferimento al singolo contratto analogo, né con riferimento ai contratti nel loro complesso.

Per la definizione di contratto analogo si rinvia alla FAQ n. 4.

**Domanda n. 2**

Essendo richiesta, come requisito tecnico professionale, l'esecuzione di almeno due contratti analoghi, e non un valore economico, come ci si deve regolare nel caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese abbia solo 2 o 3 contratti analoghi?

**Risposta alla domanda n. 2**

Fermo restando che l'esecuzione di 2 contratti analoghi è un requisito professionale, la capofila (mandataria) dovrà comprovare, ai sensi dell'art. 275 comma 2 del DPR 207 del 2010 e ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, il possesso del requisito in misura maggioritaria. In base alla Determinazione n. 4/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici tale inciso è da intendersi nel senso che la mandataria deve avere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, con riferimento alla specifica gara. Pertanto nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese almeno 1 contratto analogo deve essere posseduto in capo a ciascuna delle mandanti e almeno 1 contratto analogo deve essere posseduto dalla mandataria, con l'ulteriore condizione che la mandataria posseda tale requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di RTI composta da 2 soggetti (mandataria e una sola mandante) il possesso del requisito in misura maggioritaria è comprovato quando il valore economico del contratto analogo presentato dalla mandataria è pari ad almeno il 60% del valore complessivo dei contratti analoghi indicati dalla RTI e il valore economico del contratto presentato dalla

mandante è, al massimo, pari al 40% del valore complessivo dei contratti analoghi indicati dalla RTI.

Nell'ipotesi di RTI composta da più di 2 soggetti (mandataria e 2 o più mandanti) il possesso del requisito in misura maggioritaria è comprovato quando il valore economico del contratto analogo presentato dalla mandataria è pari ad almeno il 60% del valore complessivo dei contratti analoghi indicati dalla RTI, e la rimanente quota, pari al massimo al 40%, è posseduta cumulativamente da tutte le mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una quota minima pari al 10% di quanto richiesto cumulativamente.

Così come esplicitato nella FAQ n. 1 si precisa che non è richiesto uno specifico importo né con riferimento al singolo contratto analogo, né con riferimento ai contratti analoghi nel loro complesso. Resta in ogni caso fermo che i contratti analoghi devono essere stati eseguiti, con esito positivo, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

### **Domanda n. 3**

L'articolo 4 del capitolato richiede, come requisito tecnico professionale, l'esecuzione di almeno due contratti analoghi nell'ambito della divulgazione e comunicazione scientifica. Si possono considerare a tal fine quei progetti analoghi che vengono realizzati attraverso contributi diretti e contributi su bando da parte di enti e aziende? Oppure è strettamente necessaria la forma contrattuale?

### **Risposta alla domanda n. 3**

Il possesso dei requisiti tecnico professionali può essere soddisfatto nell'ipotesi in cui il concorrente abbia eseguito servizi ed attività analoghi nell'ambito della divulgazione e comunicazione scientifica, oltreché in forza di un contratto, anche in forza di delibere, determinazioni, provvedimenti amministrativi di enti pubblici purché, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 163/2006, i servizi prestati a favore di amministrazioni/enti pubblici siano comprovati da certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli stessi Enti. Se si tratta di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

### **Domanda n. 4**

Come si deve intendere il requisito di analogia relativamente all'esecuzione di contratti analoghi per comprovare il possesso dei requisiti di natura tecnica?

### **Risposta alla domanda n. 4**

L'analogia, partendo dal costrutto logico rinvenibile nella Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici deve essere "intesa come coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti e quelli oggetto dell'appalto".

Si rimarca quindi, che il concetto di analogia ben si discosta da quello di identità.

Alla stazione appaltante fa capo la facoltà interpretativa che consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra appalti eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo alla partecipazione alla gara.

Si chiarisce infine che nonostante la "lex specialis" di gara richieda ai concorrenti di possedere il requisito di avere svolto servizi analoghi e non identici, ciò non autorizza il concorrente a dilatare il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto.